

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DEL D.L. 17 marzo 2020 n. 18
(Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70)

MISURE FISCALI

1) Disposizioni per specifici settori (cfr. elenco in allegato 1) – Art. 61

- a. Sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dalla data del 2 marzo 2020 sino al 30 aprile 2020. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio o in cinque rate mensili costanti a partire da maggio (senza applicazione di sanzioni e interessi).
- b. Sospensione degli obblighi di versamento dell'IVA in scadenza a marzo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio o in cinque rate mensili costanti a partire da maggio (senza applicazione di sanzioni e interessi).
- c. La sospensione degli obblighi di cui alle lettere precedenti opera anche per federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche sino al 31 maggio. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno o in cinque rate mensili costanti a partire da giugno (senza applicazione di sanzioni e interessi).

2) Disposizioni dedicate a contribuenti di dimensioni ridotte – Art. 62

- a. Per i soggetti esercenti attività d'impresa o professionali con volume d'affari inferiore a 2.000.000 di Euro (misurato con riferimento al 2019), è prevista la sospensione degli obblighi di versamento relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e IVA aventi scadenza nel periodo 8 marzo – 31 marzo 2020. Il versamento dovrà

essere effettuato entro il 31 maggio o in cinque rate mensili costanti a partire da maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- b. La sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020 opera, con le stesse modalità, per i soggetti aventi sede o domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume d'affari.
- c. Per i soggetti esercenti attività professionali con volume d'affari inferiore a Euro 400.000 (misurato con riferimento al 2019), è prevista la possibilità di richiedere la disapplicazione della ritenuta per i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 (a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente). Il versamento dei relativi importi dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili costanti a partire da maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3) Disposizioni di carattere generale – Artt. 60, 62, primo comma, e 68

- a. I versamenti per imposte e contributi in scadenza il 16 marzo potranno essere effettuati entro il 20 marzo (ferma restando l'applicazione delle misure specifiche di cui ai punti 1) e 2) ai soggetti ivi richiamati).
- b. Sospensione dei termini previsti per gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute alla fonte) aventi scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Restano fermi i termini degli adempimenti connessi alla dichiarazione precompilata.
- c. Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (o dovuti in relazione ad accertamenti esecutivi) nonché dagli avvisi di addebito di somme dovute a qualunque titolo all'INPS. I relativi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Le stesse disposizioni sono previste per gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, le ingiunzioni per il

pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, nonché per gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti locali.

- d. Differimento al 31 maggio 2020 del termine per il versamento della terza rata della c.d. rottamazione-*ter* (in scadenza il 28 febbraio 2020) e del termine per il versamento della seconda rata del c.d. “Saldo e stralcio” delle cartelle di cui ai commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 (in scadenza il 31 marzo 2020).

4) Sospensione dell’attività degli uffici degli enti impositori – Art. 67

- a. Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi attività di liquidazione, controllo, verifica, accertamento e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Nello stesso periodo sono sospesi i termini per rispondere alle istanze di adesione al regime di adempimento collaborativo e di cooperazione e collaborazione rafforzata, alle istanze relative agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, alle istanze di rettifica in diminuzione in materia di *transfer pricing*, nonché al *ruling* per l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali (*patent box*).
- b. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta agli interpelli (ordinario, anti-abuso, preventivo e nuovi investimenti), ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. È, inoltre, sospeso per il medesimo periodo il termine previsto per la regolarizzazione delle istanze di cui al periodo precedente. Nel periodo di sospensione eventuali nuove istanze di interpello potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica.
- c. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività dell’Amministrazione finanziaria in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono differiti di due anni.

5) Credito d’imposta per sanificazione ambienti e strumenti – Art. 64

- a. Alle imprese e ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di

lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000. Le disposizioni attuative (da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) chiariranno le modalità di utilizzo del credito.

6) Credito d'imposta per botteghe e negozi – Art. 65

- a. Alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione (di immobili di categoria catastale C/1) relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

7) Detrazioni per erogazioni liberali in denaro o in natura – Art. 66

- a. Alle persone fisiche e agli enti non commerciali è riconosciuta una detrazione del 30% ai fini dell'imposta sul reddito per le erogazioni effettuate nel 2020 a favore di soggetti pubblici o fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro - finalizzate a finanziare interventi volti al contenimento e alla gestione dell'epidemia.
- b. Le erogazioni liberali della stessa natura, effettuate dalle imprese, sono deducibili ai fini IRES e IRAP.

8) Premio per i lavoratori dipendenti – Art. 63

- a. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori Euro 40.000 è riconosciuto un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro in detto mese. Il premio non concorre alla formazione del reddito del percettore.

ULTERIORI MISURE

1) Misure a sostegno finanziario delle imprese – Art. 55

- a. Alle società che, entro il 31 dicembre 2020 cedano a titolo oneroso crediti pecuniari nei confronti di soggetti inadempienti (per i quali il mancato pagamento si protragga per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto), è

riconosciuta la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del TUIR; ai fini della determinazione delle perdite fiscali non rilevano i limiti di cui al comma 1 del predetto articolo;
- importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini del credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (che non può superare i 2 miliardi di Euro, tenendo conto delle cessioni complessivamente effettuate dalle società legate da rapporti di controllo *ex art. 2359 c.c.* e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).

- b. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. È ammesso l'utilizzo in compensazione orizzontale, senza limiti d'importo, dei crediti d'imposta riconosciuti, o alternativamente, la cessione *ex art. 43-bis e 43-ter del DPR n. 602/1973* ovvero la richiesta a rimborso degli stessi. Deve essere data indicazione dei crediti d'imposta nella dichiarazione dei redditi, fermo restando che essi non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- c. L'applicazione della norma in esame è condizionata all'esercizio, entro la data di chiusura del bilancio in cui sono ceduti i crediti (ove non già esercitata), dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016.
- d. La disposizione in commento non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza (come definiti nelle disposizioni fallimentari applicabili) né alle cessioni di crediti infragruppo (interventive tra società legate da rapporti di controllo *ex art. 2359 c.c.* o sottoposte a comune controllo anche indiretto).

2) Misure di ulteriore sostegno finanziario alle PMI e alle microimprese – Art. 56

- a. Per le microimprese e le PMI con sede in Italia è prevista, a seguito di comunicazione:
- l'impossibilità che siano revocate, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo 2020;
 - la proroga, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020 per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima di tale data;
 - la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate (o dei canoni di *leasing*), in scadenza prima di tale data, di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, senza nuovi o maggiori oneri (è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale).
- b. L'applicabilità delle disposizioni di cui alla lettera a. è riservata alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, alla data del 17 marzo 2020.

3) Disposizioni relative ai procedimenti giudiziari – Artt. 83, 84 e 85

- a. Tutte le udienze dei procedimenti civili e penali previste nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
- b. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso del termine per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (compresi quelli previsti per la proposizione degli atti introduttivi e per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione). E' stato inserito nella

versione finale uno specifico riferimento alla sospensione, per lo stesso periodo, dei termini per i ricorsi tributari e per i reclami ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992.

- c. E' previsto il differimento delle attività processuali che comportano termini computati a ritroso qualora detti termini ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione.
- d. Le disposizioni in esame si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di competenza delle Commissioni Tributarie.
- e. Sono previste misure volte a limitare l'accesso fisico agli uffici giudiziari al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento.
- f. Il differimento delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione di tutti i termini compresi tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 operano anche per i procedimenti di competenza della giustizia amministrativa

4) Assemblee societarie – Art. 106

- a. In deroga alle disposizioni di legge e a quelle statutarie, l'assemblea di approvazione dei bilanci è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- b. In deroga alle disposizioni di legge e a quelle statutarie, è consentita l'espressione del voto in forma elettronica o per corrispondenza e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Per le società a responsabilità limitata il voto può essere espresso anche mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.
- c. Le società quotate possono designare il rappresentante comune previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche in deroga alle disposizioni statutarie; analoga disposizione si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. L'avviso di convocazione può prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

- d. Le disposizioni in commento si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa al Covid-19.

Roma-Milano, 18 marzo 2020

ALLEGATO 1

La sospensione dei versamenti prevista dall'art. 61 del D.L. 18/2020 si applica ai seguenti soggetti, con sede legale o sede operativa in Italia:

- a. imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- b. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- d. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- j. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- k. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- l. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- m. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- o. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- p. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- q. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.